

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di modificare gli artt. 1 e 11 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 1 e 11 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

Art. 1

1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco è compresa un'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva.
2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..
3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..

Art. 11

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi, e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro tre anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni:
 - a) godimento dei diritti civili;
 - b) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
 - c) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
 - d) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C..
2. Trascorso inutilmente il termine di tre anni, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l'abilitazione ai fini della iscrizione all'Elenco Speciale ed alla apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva.